



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

“Sostituzione del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2017 n. 57”.

Il Consigliere Regionale

F.to Pierluigi Caputo

Proposta di legge recante: “Sostituzione del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2017 n. 57”.

Relazione Illustrativa

La presente proposta di legge mira a sostituire l’articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2017, n. 57 (Modifiche alla legge regionale n. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale). Le modifiche ed integrazioni proposte si rendono necessarie al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ed una riduzione degli oneri a carico della finanza locale, garantendo, comunque i diritti degli assegnatari.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto del 24 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, ha emanato le direttive in merito alle “Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica” prevedendo che i comuni, gli enti pubblici anche territoriali, gli istituti autonomi per le case popolari (oggi ATERP), in coerenza con i programmi regionali finalizzati a soddisfare il fabbisogno abitativo, dovranno procedere, predisponendo specifici programmi di alienazione che favoriscano prioritariamente la dismissione degli alloggi situati nei condomini misti, nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50% ed in quelli inseriti in situazioni estranee all’edilizia residenziale pubblica, come aree prive di servizi o immobili fatiscenti. Dovrà essere favorita, altresì, la dismissione degli alloggi i cui oneri di manutenzione e/o ristrutturazione siano dichiarati insostenibili dall’ente proprietario.

Le risorse derivanti dalle alienazioni previste dai programmi approvati restano nella disponibilità degli enti proprietari e sono destinate, ai sensi della lettera a), del comma 1, dell’articolo 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, all’attuazione di un programma straordinario di recupero e razionalizzazione del patrimonio esistente, di acquisto e, solo in mancanza di adeguata offerta di mercato, di realizzazione di nuovi alloggi.

L’articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2017, n. 57, pur avendo recepito le procedure di alienazione disciplinate dal decreto sopra citato, al primo comma dello stesso ne ha limitato l’attuazione al 30 giugno 2020. Detta limitazione risulta causa del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dagli enti proprietari, in quanto non ha consentito la completa dismissione degli alloggi situati nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è pari o inferiore al 50%.

Per quanto sopra relazionato, appare necessario che il legislatore regionale consenta una congrua proroga per permettere agli enti proprietari di procedere con la predisposizione di specifici programmi di alienazione, che favoriscano la dismissione entro il 30 giugno 2025 degli alloggi situati nei

condomini misti, nei quali la proprietà pubblica è inferiore o pari al 50%, gli alloggi inseriti in situazioni estranee all'edilizia residenziale pubblica, come aree prive di servizi e immobili fatiscenti, nonché, quelli le cui spese di manutenzione siano dichiarate dall'Ente proprietario onerose ed improduttive rispetto allo stato dell'immobile.

Alla luce di quanto sopra riferito:

- l'articolo 1 reca le modifiche e le integrazioni al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 57/2017;
- l'articolo 2 indica la clausola di invarianza finanziaria;
- l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione. L'entrata in vigore anticipata si rende necessaria per attribuire efficacia immediata alle disposizioni ivi contenute e consentire di operare prima possibile per il perseguimento dei fini della presente disposizione normativa.

Relazione tecnico - finanziaria

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: “Sostituzione del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2017 n. 57”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Indica la sostituzione del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. n. 57/2017. Ha carattere ordinamentale.	//	//	//
2	Prevede l’invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			
3	Dispone l’entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell’ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.			

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: “Sostituzione del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2017 n. 57”.

Art. 1

(Sostituzione del comma 1 dell’art. 4 della l.r. n. 57/2017)

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2017 n. 57 (Modifiche alla L.R. n. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale) è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di favorire la razionalizzazione del patrimonio ERP, l’ATERP regionale e i Comuni predispongono, entro il 30 giugno 2025, appositi programmi di alienazione per gli alloggi situati nei condomini misti, nei quali la proprietà pubblica è inferiore o pari al 50%, per quelli inseriti in situazioni estranee all’edilizia residenziale pubblica, come aree prive di servizi e immobili fatiscenti nonché, per quelli le cui spese di manutenzione siano dichiarate dall’Ente proprietario onerose ed improduttive rispetto allo stato dell’immobile.”.

Art. 2

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.